

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2323 DELLA COMMISSIONE
dell'11 dicembre 2015**

**che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 recante modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5 bis, paragrafi 2 e 4, l'articolo 8, paragrafo 3, terzo comma, e l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce il numero di aziende contabili per Stato membro e per circoscrizione della rete d'informazione contabile agricola (RICA). A seguito della riduzione del numero di aziende finlandesi indotta da una ristrutturazione dell'agricoltura, è opportuno ridurre di conseguenza il numero di aziende contabili stabilito per la Finlandia in detto allegato.
- (2) Conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009, per i tre anni successivi all'adesione all'Unione la Croazia forma un'unica circoscrizione RICA. Poiché tale periodo giungerà a scadenza, è necessario stabilire nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 il numero di aziende contabili per circoscrizione RICA relativamente a questo Stato membro.
- (3) In considerazione delle modifiche previste dal presente regolamento dovrebbe essere consentito alla Finlandia e alla Croazia di rivedere il rispettivo piano di selezione per l'esercizio contabile 2016.
- (4) L'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 stabilisce il modello di scheda aziendale. A fini di chiarezza tale allegato dovrebbe prevedere informazioni aggiuntive riguardo a determinate istruzioni e definizioni.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 è così modificato:

- 1) all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«La Finlandia e la Croazia sono autorizzate a rivedere il rispettivo piano di selezione che hanno comunicato per l'esercizio contabile 2016. Esse comunicano alla Commissione il rispettivo piano di selezione riveduto per detto esercizio contabile entro il 31 marzo 2016.»;

- 2) gli allegati II e VIII sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2016.

⁽¹⁾ GUL 328 del 15.12.2009, pag. 27.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione, del 3 febbraio 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (GUL 46 del 19.2.2015, pag. 1).

